COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

9.

SEDUTA DI MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro (524);

CACCIATORE ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile in materia di controversie individuali del lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria (903);

COCCIA ed altri: Modificazioni delle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro e le controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria (966) 115

PRESIDENTE 115, 116, 122, 126
CACCIATORE 122
COCCIA 122, 126
LENOCI 124, 125, 126
MUSOTTO, *Relatore* 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
PENNACCHINI 122, 123, 124, 126

La seduta comincia alle 16,55.

RE GIUSEPPINA, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro (524) e delle proposte di legge l'iniziativa dei deputati Cacciatore ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile in materia di controversie individuali del lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria (903); Coccia ed altri: Modificazioni delle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro e le controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria (966).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cacciatore, Granzotto, Lattanzi, Alini, Carrara, Sutuor, Luzzatto: « Modificazioni alle norme del codice di procedura civile in materia di controversie individuali del lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria »; Coccia, Spagnoli, Valori, Bendetti, Cataldo, Guidi. Morvidi, Pellegrino, Pintor, Re Giuseppina, Rossinovich, Sabadini, Sgarbi, Bompani Luciana, Sulotto, Sacchi, Tognoni, Traina, Tuccari: « Modificazioni delle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro e le controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria ».

Come i colleghi ricorderanno, la volta scorsa il relatore Musotto chiese un breve rinvio per poter approfondire lo studio della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cacciatore ed altri, abbinata al disegno di legge ed assegnata per la relazione soltanto il giorno precedente. Il deputato Coccia, dal canto suo, preannunciando la presentazione da parte del gruppo comunista di una analoga proposta di legge, che è stata stampata ieri sera, ne chiese l'abbinamento tanto al disegno di legge quanto alla proposta Cacciatore. Prego il relatore Musotto di voler illustrare le due proposte di legge.

MUSOTTO, *Relatore*. La proposta di legge di iniziativa dei deputati Cacciatore ed altri si muove sulla stessa linea del progetto governativo per ciò che concerne la determinazione del rito speciale e dell'ambito della sua applicazione. L'articolo 1 della proposta di legge, che sostituisce l'articolo 429 del codice di procedura civile, - anche se da esso differisce dal punto di vista formale - appare sostanzialmente identico al corrispondente articolo del disegno di legge governativo.

L'articolo 2 abroga l'articolo 430 del codice di procedura civile.

L'articolo 3 concerne la conciliazione stragiudiziale, istituto previsto anche nel disegno governativo. Nella proposta di legge, peraltro, la conciliazione viene effettuata presso l'ufficio provinciale del lavoro, mentre il disegno di legge prevede la costituzione di una apposita commissione composta da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, quattro rappresentanti dei lavoratori ed un presidente.

Sempre secondo l'articolo 3 della proposta di legge Cacciatore, se il tentativo di conciliazione ha esito positivo, su istanza delle parti, il processo verbale acquista forza di titolo esecutivo mediante decreto del pretore che ne accerta la regolarità formale. Qualora il componimento non abbia luogo, si estende un processo verbale di mancata conciliazione con la indicazione dei motivi che hanno impedito il componimento.

L'articolo 4 abroga l'articolo 433 del codice di procedura civile.

L'articolo 5 considera il problema della competenza e stabilisce che quella per materia viene attribuita integralmente al pretore, mentre nel disegno governativo è ripartita tra pretore e tribunale secondo il valore della controversia. Per quanto riguarda la competenza per territorio vengono riprodotte le disposizioni contenute negli articoli 18, 19 e 20 del codice di procedura civile vigente, però con la esclusione della deroga di cui all'articolo 28 dello stesso codice.

L'articolo 6 del progetto Cacciatore abroga l'articolo 435 del codice di procedura civile, concernente la rappresentanza in giudizio.

Per il successivo articolo 7, la parte si può presentare personalmente davanti al pretore (articolo 436). Inoltre l'articolo 7 regola anche la materia attualmente compresa nell'articolo 437 del codice di procedura civile e dispone che la domanda è fatta mediante ricorso, che deve contenere ben specificata la indicazione del giudice e delle parti, poi l'oggetto della domanda, la deduzione dell'interrogatorio della controparte e, infine, la indicazione di tutti i mezzi di prova. Sempre nell'articolo 7 è compreso l'articolo 438 del codice di procedura civile in merito al deposito del ricorso e la notifica al convenuto.

L'articolo 8 comprende un complesso di nove articoli che sono nuovi rispetto all'attuale procedura del rito del lavoro. L'articolo 438-*bis* stabilisce che, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il pretore deve fissare con decreto l'udienza; tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di comparizione delle parti, non devono intercorrere più di sessanta giorni. Il cancelliere deve comunicare il decreto del pretore con cui viene fissata l'udienza al ricorrente e lo notifica al convenuto. In base all'articolo 438-*ter*, il convenuto si costituisce almeno dieci giorni prima della udienza, esibendo i documenti ed indicando i mezzi di prova e le prove testimoniali che adduce.

Inoltre è fatto obbligo al convenuto di presentare i documenti chiesti dall'attore. In particolare è stabilito che, se nel ricorso introduttivo l'attore abbia chiesto l'esibizione di documenti in possesso del convenuto, questi ha l'obbligo di depositarli all'atto della sua costituzione. Il mancato deposito dei libri e documenti obbligatori per legge, salvo che nè sia provata l'inesistenza, equivale a riconoscimento delle circostanze di fatto che l'attore abbia espressamente dichiarato di volere provare mediante quella documentazione. La mancata esibizione di altri documenti è liberamente apprezzata dal giudice.

Qui si pone pertanto un obbligo particolare al convenuto in quanto, se l'attore intende provare il rapporto attraverso determinati documenti che sono in possesso del convenuto, questi è tenuto ad esibirli, ma solo se si tratti di documenti obbligatori per legge. Il mancato deposito di questi documenti, ove non sia dimostrata l'impossibilità di produr-

li perché non esistenti, consente al giudice di trarre argomento di prova. Circa tutti gli altri documenti non obbligatori indicati dall'attore e non esibiti dal convenuto, il giudice, qualora il convenuto non provveda a depositarli, può liberamente valutare il valore da attribuirsi alla loro mancata esibizione.

È importante, a questo punto, rilevare che il principio contenuto nell'articolo 438-*ter* trova collegamento con due disposizioni del codice di procedura civile e, precisamente, con l'articolo 118, e con l'articolo 210. A norma del primo di detti articoli il giudice può ordinare alle parti o ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere fatti relativi alla causa, purché ciò non possa compiersi senza grave danno per la parte o il terzo.

Quindi, esiste già nel nostro codice una particolare disposizione che pone il convenuto come soggetto passivo della prova, sempre che ciò non si risolva in un suo grave pregiudizio.

Per l'articolo 210 del codice di procedura civile, negli stessi limiti in cui può essere ordinata a norma dell'articolo 118 l'ispezione di cose in possesso della parte o del terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare alla parte o ad un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo.

Pertanto la norma contenuta nell'articolo 438-*ter* non detta un principio nuovo per il nostro ordinamento, in quanto, in materia, esistono già due disposizioni.

Accanto a questo problema, che è fondamentale, va considerato quello relativo alla dinamica del procedimento: cinque giorni dopo la presentazione del ricorso il pretore fissa con decreto l'udienza nella quale le parti sono tenute a comparire personalmente; questa udienza deve aver luogo entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

Nell'udienza di comparizione il giudice tenta la conciliazione (ciò è previsto anche nel disegno di legge); se non riesce, il giudice, esercitando i poteri di cui agli articoli 316 e 317 del codice di procedura civile, dispone d'ufficio, ove lo ritenga necessario, qualunque mezzo istruttorio. La prova testimoniale può essere ammessa anche al di fuori dei limiti stabiliti attualmente dal codice civile (vedi l'articolo 2721, che non ammette la prova per testimoni nei contratti quando il valore dell'oggetto eccede un determinato importo e prevede, inoltre, che l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza). Anche in questo caso ci si ricollega ad una disposizione che è stata già consacrata nel nostro ordinamento giuridico.

Se nella prima udienza di comparizione non è possibile assumere le prove, il giudice fissa un'altra udienza da tenersi entro quaranta giorni dalla prima per l'esame delle prove dedotte dalle parti o disposte dal giudice d'ufficio.

L'articolo 438-*quinquies* considera l'ipotesi della non comparizione delle parti alla prima udienza e in tal caso, il giudice fissa un'altra udienza non oltre trenta giorni. Se una delle parti non si presenta perché legittimamente impedita, il giudice fissa un'ulteriore udienza a non oltre quindici giorni data.

L'articolo 438-*sexies* dispone che nella prima, o nella seconda udienza, comunque fissata, il giudice dispone con ordinanza il pagamento delle somme non controverse e dei crediti sufficientemente provati (anche nel disegno di legge è prevista l'ipotesi della disposizione da parte del giudice del pagamento delle somme non contestate). Il giudice può emettere l'ordinanza subito oppure riservarsi di farlo entro dieci giorni. Tale ordinanza può essere impugnata davanti allo stesso giudice entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia o dalla sua comunicazione. L'impugnazione si propone con reclamo depositato in cancelleria. La trattazione delle questioni relative all'impugnazione dell'ordinanza avviene nell'udienza di rinvio di cui all'articolo 438-*quater*.

L'articolo 438-*septies* prevede che nella prima o nella seconda udienza il giudice pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, disponendo anche per le spese. Il dispositivo viene letto in udienza.

Con l'articolo 438-*octies* si afferma che la sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni della pronuncia. Il cancelliere ne da comunicazione alle parti.

L'articolo 438-*novies* prevede che le ordinanze e le sentenze contenenti condanna al pagamento di somme per crediti di lavoro siano di diritto provvisoriamente esecutive e senza cauzione. La esecuzione può essere condotta con la sola copia del dispositivo, anche in pendenza del termine per il deposito della sentenza. In caso di impugnazione, il giudice d'appello può, per gravi motivi, disporre in tutto o in parte la sospensione della esecutorietà.

L'articolo 438-*decies* statuisce, ove manchi la possibilità di determinare con esattezza lo

ammontare delle prestazioni o dei crediti del lavoratore, che il giudice provvede applicando criteri di equità.

L'articolo 9 della proposta di legge abroga gli articoli dal 439 al 444 del codice di procedura civile. Detti articoli concernono i poteri istruttori del giudice, la comparizione personale delle parti e dei rappresentanti sindacali, l'assistenza del consulente tecnico, l'accertamento tecnico in materia di cottimi, l'intervento delle associazioni sindacali, la sospensione del processo.

Con l'articolo 10 si considerano le ipotesi, che figurano anche nel progetto governativo, del passaggio dal rito ordinario a quello speciale (articolo 445 codice procedura civile) e del passaggio dal rito speciale al rito ordinario (articolo 446 codice procedura civile). Per quanto concerne il passaggio dal rito ordinario a quello speciale si stabilisce che il pretore, rilevata la sussistenza della natura speciale della controversia ed ove non possa pronunciarsi sul merito, fissa con ordinanza la udienza di comparizione ed il termine entro il quale le parti debbono consegnare i documenti. In caso di passaggio dal rito speciale a quello ordinario, il giudice dichiara la propria incompetenza con sentenza.

L'articolo 11 abroga gli articoli 447, 448 e 449 del codice di procedura civile, relativi a controversie del lavoro proposta al conciliatore, alla rimessione al collegio, alle disposizioni sulle spese.

L'articolo 12 - che modifica l'articolo 450 del codice di procedura civile - concerne il giudizio d'appello, stabilendo che giudice di secondo grado è sempre e soltanto il tribunale e che il ricorso deve contenere, oltre alle indicazioni del giudice e delle parti, anche la esposizione dei fatti e dei motivi dell'impugnazione.

L'articolo 13 prevede l'inserimento dopo l'articolo 450 del codice di procedura civile di alcuni nuovi articoli. Per l'articolo 450-*bis*, relativo al deposito del ricorso in appello, il ricorso va depositato entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Insieme al ricorso l'appellante deposita il fascicolo di parte di primo grado, i documenti indicati nel ricorso e la copia della sentenza appellata nonché il numero di copie necessarie per la notifica all'appellato.

L'articolo 450-*ter* prevede la nomina del giudice relatore da parte del presidente del tribunale, al quale compete la fissazione della udienza dinanzi al collegio per la discussione del ricorso. Il cancelliere, nei cinque giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla comunicazione dello stesso all'appellante ed alla notifica alle parti.

L'articolo 450-*quater*, concerne la costituzione dell'appellato e l'appello incidentale. Almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, l'appellato si costituisce con deposito del fascicolo e con memoria difensiva contenente, oltre all'esposizione dei motivi, anche le eventuali istanze istruttorie. Se intende proporre appello incidentale, ne espone nella stessa memoria le ragioni.

L'articolo 450-*quinquies*, regola l'udienza di discussione. Il giudice incaricato, in udienza, fa la relazione. Il collegio, quindi, sentite le parti, provvede in camera di consiglio, immediatamente o entro dieci giorni.

L'articolo 450-*sexies*, stabilisce che nel caso di sentenza immediata, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo nella stessa udienza. Ove il collegio ravvisi l'opportunità di ammettere le prove proposte, fissa una udienza per la loro assunzione. Tra l'udienza collegiale e quella istruttoria non potranno intercorrere più di trenta giorni, prorogabili, ad istanza congiunta delle parti, una sola volta di altri venti giorni.

L'articolo 450-*septies*, concerne l'attività del giudice istruttore il quale, assunti i mezzi istruttori ordinati dal collegio, fissa l'udienza in cui le parti dovranno ricomparire davanti al collegio per discutere definitivamente la causa.

L'articolo 450-*octies*, relativo al deposito della sentenza di appello, specifica che il deposito avviene entro quindici giorni dalla pronuncia.

L'articolo 450-*novies*, stabilisce la esecutività delle sentenze di appello. L'esecuzione può essere promossa anche in pendenza del termine per il deposito della sentenza.

L'articolo 14 della proposta Cacciatore, corrispondente all'articolo 451 del codice di procedura civile, parla del cambiamento di rito in grado di appello. L'articolo 15, che modifica l'articolo 452 del codice di procedura civile, stabilisce l'inappellabilità delle sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore alle lire 300.000.

L'articolo 16 abroga l'articolo 453 del codice di procedura civile che prevede la nomina di un consulente tecnico.

L'articolo 17, corrispondente all'articolo 454 del codice di procedura civile, tratta del ricorso per cassazione. Si può proporre ricorso per cassazione a norma del n. 3 dell'articolo 360 del codice di procedura civile anche per violazione o falsa applicazione delle di-

sposizioni dei contratti collettivi e degli accordi collettivi di qualsiasi natura.

Gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 della proposta Cacciatore concernono le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria. Questi argomenti non vengono in alcun modo configurati nel progetto di legge governativo, mentre lo sono – e lo vedremo in seguito – nella proposta di legge di iniziativa dei deputati Coccia ed altri.

L'articolo 26 dispone che tutti gli atti relativi alle controversie individuali di lavoro siano esenti da ogni tassa, imposta o spesa, di qualsiasi specie e natura, qualunque sia il valore della controversia. Le spese occorrenti per la notificazione degli atti, accessi d'ufficio, consulenze tecniche e quant'altro occorre allo svolgimento del processo sono a carico dello Stato.

L'articolo 27 considera la costituzione, presso ciascun tribunale, di una commissione di controllo per l'osservanza dei termini ordinatori. La commissione è composta da tre giudici eletti dall'assemblea di tutti i magistrati della circoscrizione, e dura in carica tre anni. La Commissione procede ogni anno all'esame dei procedimenti riguardanti le controversie di cui all'articolo 429 del codice di procedura civile, pendenti e definite presso ciascuna sede giudiziaria della circoscrizione. Il verbale è rimesso al Consiglio superiore della magistratura.

L'articolo 28 considera l'esclusione del pubblico ministero dalle controversie di lavoro individuali, similmente a quanto stabilisce il progetto governativo.

L'articolo 29 tratta della modifica della composizione delle sezioni del tribunale.

L'articolo 30 prevede la trattazione delle controversie di lavoro anche in periodo feriale, su richiesta di una delle parti. Secondo l'articolo 31 il ricorso, poi, può essere proposto in qualsiasi momento, salve le norme sulla prescrizione. L'articolo 31 stabilisce inoltre l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 2113.

L'articolo 32 dispone che, per quanto non espressamente regolato dalle norme che ho esposto e se con esse non in contrasto, si applicano le norme vigenti.

L'articolo 33 contiene delle norme transitorie.

L'articolo 34 stabilisce che per le controversie relative ai dipendenti dei comuni, delle province, delle regioni, fino a che non siano costituiti i tribunali amministrativi regionali, è competente il giudice secondo le disposizioni dell'articolo 434 del codice di procedura civile. Questa disposizione rappresenta un ampliamento rispetto al provvedimento governativo.

Ho così concluso l'esposizione delle norme contenute nella proposta Cacciatore.

L'altra proposta di legge presentata dai deputati Coccia ed altri, persegue due intendimenti: lo snellimento del procedimento relativo alle controversie di lavoro e l'alleggerimento dell'onere delle spese derivanti dalla procedura stessa.

Pertanto, sia il disegno di legge che le due proposte tendono tutti ad un fine unico, seguendo delle sistematiche che per alcuni istituti collimano e per altri divergono.

La proposta Coccia, ad esempio, amplia l'attuale portata del vigente articolo 429. Cioè, mentre nel disegno di legge e nella proposta Cacciatore non sono comprese le controversie relative al rapporto di impiego con lo Stato, la proposta Coccia allarga l'ambito dell'articolo 429 fino a farvi rientrare tutti i diritti soggettivi nascenti dal rapporto di lavoro subordinato dei dipenenti dello Stato, enti pubblici ed autarchici.

Va sottolineato che il progetto Coccia si differenzia dagli altri due perché, oltre ad un rito speciale, prevede anche una magistratura specializzata.

Con l'articolo 2 viene abrogato l'articolo 430.

All'articolo 3 si propone la sostituzione degli articoli 431 e 432 della procedura civile, relativi al processo verbale di conciliazione. La conciliazione dovrebbe avvenire di fronte a delle apposite commissioni provinciali di conciliazione.

L'articolo 432 considera il processo verbale di mancata conciliazione. Lo schema è sempre il medesimo e devono essere indicati i motivi.

L'articolo 4 riguarda la competenza che per il giudice del lavoro presso ogni pretura non può superare le 750.000 lire. Si stabilisce, inoltre, la istituzione di una sezione specializzata del lavoro presso ogni pretura ed ogni tribunale. La competenza per territorio è determinata dal foro del luogo in cui si trova l'azienda, ed è indicato quale foro sussidiario quello della residenza o domicilio dell'attore o del datore di lavoro; a differenza di quanto previsto nel disegno di legge che prevede solo la residenza o il domicilio del convenuto o del datore di lavoro.

L'articolo 5 abroga l'articolo 435 del codice di procedura civile concernente la rappresentanza in giudizio, mentre l'articolo 6, sostituendo l'articolo 436 del codice, dà alle

parti la possibilità di stare in giudizio personalmente nelle cause che hanno un valore non superiore a 750.000 lire.

L'articolo 7 riguarda la forma ed il contenuto della domanda che si propone con ricorso recante l'indicazione del giudice competente, i fatti ed il contenuto della domanda. A differenza di quanto è previsto nella proposta Cacciatore, è ammessa la presentazione verbale della domanda tutte le volte che il valore della causa non sia superiore alle 100.000 lire.

Il giudice fissa con decreto l'udienza entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso, e se competente una sezione specializzata, nomina un giudice relatore; il decreto ed il ricorso sono notificati ad entrambe le parti. La parte che intenda costituirsi deve farlo mediante controricorso dieci giorni prima dell'udienza indicando tutti i mezzi di prova ed i documenti. E qui le norme della proposta Coccia sono uguali a quelle di cui alla proposta Cacciatore. Il controricorso è notificato al ricorrente cinque giorni prima dell'udienza.

L'articolo 437-*bis*, specifica che la indicazione e l'articolazione dei mezzi di prova sono indicate nel ricorso e, in ogni caso, prima della chiusura della discussione. Lo stesso termine è fissato per il deposito dei documenti.

L'articolo 437-*ter* stabilisce una procedura particolarmente rapida, anche rispetto alla proposta Cacciatore. È previsto, infatti, che il giudice, fatta la relazione, espletate le prove, uditi i componenti della sezione ed i periti ove occorrano, le parti se presenti, i loro difensori, accoglie le conclusioni e chiude la discussione. La causa viene decisa immediatamente con sentenza e il dispositivo viene letto in udienza.

Il giudice, ove occorra, rimette la liquidazione delle somme dovute al momento del deposito della sentenza.

L'articolo 437-*quater* dà al giudice la possibilità di fissare con ordinanza una nuova udienza quando ritenga necessario ammettere mezzi istruttori, disposti d'ufficio o richiesti, che non possano essere raccolti immediatamente, o consulenze tecniche comportanti particolari indagini, o disporre l'accesso sul luogo del lavoro o dare termini per il deposito di memorie o documenti.

L'articolo 437-*quinquies* precisa che tutti gli incombenti istruttori sono assunti a cura dell'ufficio, e le spese sono a carico dello Stato.

L'articolo 438 prevede la costituzione in giudizio.

Con l'articolo 439, che riguarda i poteri istruttori del giudice, si stabilisce la procedura da seguire per il tentativo di conciliazione dinanzi al giudice. Il processo verbale ha valore di titolo esecutivo. Il giudice, se il tentativo non consegue risultati positivi, procede all'interrogatorio delle parti e può disporre d'ufficio tutti i mezzi di prova che ritenga opportuni. È stabilito anche che il giudice, su istanza di parte, dispone l'accesso sul luogo del lavoro. Come nel progetto Cacciatore, la prova è ammessa anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile vigente.

L'articolo 439-*bis* considera la emissione dell'ordinanza per le somme non contestate. Anche qui, come nel disegno di legge e nel progetto Cacciatore, si dà la possibilità di emettere subito ordinanza che costituisce titolo esecutivo per le somme non contestate. Può essere impugnata entro dieci giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione se la parte interessata non era costituita. La trattazione delle questioni relative all'impugnazione dell'ordinanza avviene nell'udienza di rinvio. Infine – e questo principio è contenuto anche nel disegno di legge e nella proposta Cacciatore – la provvisoria esecuzione della sentenza si ha nel caso in cui il magistrato pronunci condanna al pagamento di somme per crediti di lavoro.

L'articolo 10 abroga l'articolo 440 del codice di procedura civile che si riferisce alla comparizione delle parti.

L'articolo 11, sostitutivo dell'articolo 441 del codice vigente, riguarda la nomina del consulente tecnico. Il giudice può, in casi particolari, chiamare uno o più consulenti tecnici iscritti in albi speciali. La consulenza può essere orale o scritta. Nel caso di rinvio dell'udienza il giudice fissa al consulente un termine di trenta giorni per riferire sui quesiti che gli sono stati sottoposti.

L'articolo 12 abroga l'articolo 442 del codice di procedura che riguarda l'accertamento tecnico in materia di cottimo.

Con l'articolo 13 si stabilisce un principio nuovo: quello della possibilità di intervento in giudizio dell'associazione sindacale. È, infatti, stabilito che le associazioni sindacali che hanno stipulato o aderito al contratto collettivo possono intervenire in giudizio per rendere un parere orale o scritto in qualunque grado per la tutela degli interessi collettivi.

L'articolo 14 abroga l'articolo 444 del codice di procedura civile concernente la sospensione del procedimento relativo al contratto collettivo di lavoro.

L'articolo 15 prevede il passaggio dal rito ordinario a quello speciale avvicinandosi maggiormente al disegno di legge che non alla proposta Cacciatore in quanto è fissato il termine di quindici giorni per la rimessione al giudice competente.

L'articolo 446 considera il passaggio dal rito speciale a quello ordinario, in tal caso si sospende il processo, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione della causa con rito ordinario.

L'articolo 16 della proposta di legge Coccia prevede la sostituzione dell'articolo 447 del codice di procedura civile con il seguente: « Il conciliatore, quando rileva che una causa proposta riguarda alcuni dei rapporti previsti dall'articolo 429, la trasmette d'ufficio al giudice competente, il quale dispone a norma dell'articolo precedente ». In sostanza tale norma è identica a quella dei corrispondenti articoli del disegno di legge e della proposta Cacciatore.

L'articolo 17 sostituisce l'articolo 448 del codice di procedura civile e dispone che la sentenza, depositata entro dieci giorni dalla data della decisione, sia provvisoriamente eseguibile senza cauzione. Lo stesso articolo 17 sostituisce l'articolo 448-*bis* con la seguente disposizione: « Quando non sia possibile raggiungere la prova della quantità delle prestazioni dovute dal lavoratore, il giudice la determina secondo equità ».

L'articolo 18 prevede l'abrogazione dello articolo 449, relativo alle disposizioni sulle spese.

L'articolo 19 stabilisce che le impugnazioni vanno proposte al tribunale, per le sentenze pronunciate dal pretore, ed alla corte d'appello per le sentenze pronunciate dal tribunale (tale disposizione è identica a quella contenuta nel disegno di legge, mentre la proposta Cacciatore innova sostanzialmente, prevedendo quale unico giudice competente di primo grado il pretore e di secondo grado il tribunale). Si prevede, inoltre, la proposizione delle impugnazioni con ricorso che va depositato entro trenta giorni dal deposito della sentenza. Il presidente della sezione specializzata fissa con decreto l'udienza di discussione della causa e nomina un giudice relatore.

Lo stesso articolo 19 sostituisce l'attuale articolo 450 disponendo che l'appellato si costituisce in giudizio nella cancelleria dieci giorni prima dell'udienza di discussione e può proporre appello incidentale (sostanzialmente riprende lo schema della proposta Cacciatore).

L'articolo 20 concerne il cambiamento di rito in appello, quando il giudice di appello ritenga che il procedimento di primo grado non sia svolto secondo il rito prescritto.

L'articolo 21 dispone l'inappellabilità delle sentenze che hanno deciso controversie di valore non superiore a lire centomila.

L'articolo 22 prevede l'abrogazione dello articolo 453 del codice di procedura civile, relativo alla nomina del consulente tecnico.

L'articolo 23 concerne il ricorso per cassazione e fissa in trenta giorni il termine per il ricorso. Il ricorso è proponibile, a norma del n. 3 dell'articolo 360 del vigente codice di procedura civile per violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi economici aventi efficacia *erga omnes* (nella proposta Cacciatore non è presa in considerazione l'efficacia *erga omnes* di tali contratti).

La proposta di legge Coccia contiene, poi, alcuni articoli relativi alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, innovando completamente alle disposizioni vigenti (articolo 460 e seguenti).

L'articolo 31 prevede l'abrogazione dello articolo 70, primo comma, n. 4, del codice di procedura civile, relativo all'intervento del pubblico ministero nelle cause collettive e nelle cause individuali di lavoro in grado di appello (questo intervento è escluso anche nel disegno di legge e nella proposta Cacciatore).

L'articolo 32 dispone che all'articolo 33, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente l'ordinamento giudiziario, debba essere soppressa la parola « corporativa » e siano aggiunte le seguenti parole « materia del lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria ».

L'articolo 33 prevede che, al secondo comma dell'articolo 35 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, cioè dell'ordinamento giudiziario, siano abrogate le parole: « Può essere costituita una speciale sezione per la trattazione delle controversie individuali in materia corporativa », e propone di aggiungere le seguenti: « Presso ogni pretura è costituito l'ufficio del giudice del lavoro, magistrato che esercita le sue funzioni in primo grado nelle controversie individuali di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie secondo il rito speciale ». Avremmo quindi un magistrato per le controversie di lavoro presso il pretore e una sezione specializzata presso il tribunale, che conosce tutte le controversie individuali di lavoro e della previdenza e assistenza obbligatoria in primo e secondo grado, secondo le norme sulla competenza previste nella presente legge. La sezione è costituita

da magistrati e da cittadini idonei, che sono esperti o assessori.

L'articolo 36 concerne la nomina degli assessori esperti e dispone che sono nominati, per delega del Consiglio superiore della magistratura, dal presidente della corte di appello; essi sono scelti tra cittadini esperti in controversie del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie. A tale effetto è istituito presso ogni corte d'appello un albo speciale ripartito in elenchi provinciali, contenenti ciascuno i nominativi di un numero di cittadini esperti in ragione di dieci per ogni sezione specializzata. Ad ogni sezione vengono assegnati, mediante sorteggio, tra gli iscritti negli elenchi predetti, due assessori effettivi e due supplenti.

Gli assessori durano in carica due anni e possono venire riconfermati; ove, nel corso del biennio, taluno degli esperti venga per qualsiasi causa a mancare, si provvede alla sua sostituzione con le stesse norme previste per la nomina; il sostituto rimane in carica sino alla scadenza del biennio in corso.

Con l'articolo 38 si stabilisce che il ricorso per la decisione delle controversie individuali di lavoro ed in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie si propone secondo il rito speciale di cui alla presente legge.

Gli articoli 39 e 40 trattano delle questioni economiche; il primo concerne l'indennità dovuta agli assessori, il secondo quello dell'onere derivante dall'applicazione della legge.

L'articolo 42 sancisce la gratuità del giudizio. L'articolo 43 prevede che le spese relative, anticipate dagli uffici giudiziari, sono poste a carico dell'erario.

L'articolo 44 concerne la composizione della commissione di conciliazione.

L'articolo 45 dispone che le norme di cui all'articolo 460 del codice di procedura civile si applicano a tutte le controversie di assistenza e previdenza obbligatorie, ivi comprese quelle relative a provvedimenti amministrativi non tempestivamente impugnati alla data di entrata in vigore di questa nuova legge, escluse quelle definite con sentenza passata in giudizio.

Segue una serie di disposizioni relative alle rinunce o transizioni, alle controversie per le quali sia stata notificata l'impugnazione prima dell'entrata in vigore della presente legge, alle controversie in corso all'entrata in vigore della presente legge.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge e le due proposte di iniziativa parlamentare, pur nella diversità della impostazione di alcuni articoli e nella diversa soluzione indicata per alcuni istituti mi pare si pongano, tutte, l'obiettivo di snellire quanto più è possibile le procedure oggi vigenti in materia di controversie individuali di lavoro e, pertanto, siano tutte degne della massima attenzione da parte nostra.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CACCIATORE. Desidererei far presente che mi riservo di presentare degli emendamenti alla nostra proposta di legge.

COCCIA. Noi non avremmo difficoltà, sin d'ora, ad illustrare i motivi fondamentali che stanno alla base della nostra proposta. Riteniamo peraltro che, avendo questa proposta di legge un carattere di radicalità, di innovazione, concernente istituti di non lieve peso, sarebbe auspicabile che i colleghi esprimessero il loro avviso, le loro osservazioni, al riguardo. Il nostro intervento, in un tempo, successivo, potrebbe avere così carattere di confronto, di contestazione, di risposta ad eventuali eccezioni o problemi sollevati. Ciò potrebbe consentire la formazione di una volontà politica su una riforma qualificata, che tutti giudichiamo prioritaria, nel campo del processo del lavoro e dell'organo giudicante che, in particolare noi del gruppo comunista, ci siamo proposti di parzialmente modificare, secondo le indicazioni illustrate.

PENNACCHINI. Mi limito ad alcune considerazioni preliminari, riservandomi di intervenire successivamente nel merito del disegno e delle proposte di legge. Mi pare, innanzi tutto, opportuno – in particolare per coloro che non facevano parte di questa Commissione nella IV legislatura – fare un po' la genesi dei provvedimenti oggi sottoposti al nostro esame.

La materia venne portata alla nostra attenzione, inizialmente, dal collega Zoboli, di parte comunista, con una proposta di legge, limitata a tre articoli, sulla cui opportunità e sensibilità tutti convenimmo. Successivamente, stante il desiderio di ognuno di noi di dotare di maggiore tutela giuridica anche altri settori, fiorirono diverse proposte di legge di varie parti politiche. Queste vennero, quindi, portate all'esame di un comitato ristretto. Il lavoro fu notevole ed il comitato ristretto funzionò assai bene (forse perché lontani da una assise di risonanza politica come è – nonostante le nostre migliori intenzioni – la Commissione giustizia) si andò al succo, alla par-

te tecnica delle questioni. Tornammo in sede di commissione plenaria – eravamo a commissioni riunite IV giustizia e XIII lavoro – e ad un certo punto venne raggiunto un accordo pressoché unanime da parte di tutti i gruppi. Si approvò un testo e nel marzo 1968 sollecitammo il Senato perché, prima dello scadere della legislatura, lo approvasse a sua volta. Ciò non fu possibile, per la scadenza della legislatura, nonché, per la imprevista opposizione di un gruppo politico.

Ho voluto ricordare tutto questo, onorevole Presidente, perché mi piace porre a fattore comune di tutte le parti politiche quelli che sono gli elementi positivi che emergono sia dal disegno di legge sia dalle due proposte oggi al nostro esame.

Oggi esaminiamo questa materia e ciò è veramente motivo di larga e profonda soddisfazione, e non soltanto nostra, ma di tutto il mondo della giustizia e del lavoro, che attende in maniera spasmodica che il legislatore metta mano a questo argomento. Se la crisi della giustizia si è manifestata in modo incidente in vari settori, in questo siamo proprioprio al limite estremo della tollerabilità. Abbiamo processi che si trascinano per anni ed anni; la situazione si aggrava di giorno in giorno; è quindi assolutamente indispensabile fare presto e bene, per poter colmare una delle più gravi ed angosciose lacune della nostra legislazione.

Qual'è il nostro primo compito ? La necessità di far presto. Questo si evince dagli intendimenti di tutti i presentatori dei vari provvedimenti, del Governo e dei colleghi Coccia e Cacciatore. Anche la seconda esigenza mi sembra largamente condivisa da tutti: mi riferisco all'introduzione di una migliore, più equa e più giusta tutela degli interessi del lavoratore. Credo, infatti, che siamo tutti d'accordo nel sostenere come sia carica di vetustà e di inadeguatezza la nostra legislazione in questo particolare settore.

Se vogliamo, come mi pare di aver capito da una rapida lettura delle due proposte di legge, estendere il nostro campo di cognizione a settori più vasti e controversi, i sostenitori della tesi, secondo cui sarebbe opportuno attendere la riforma del codice di procedura civile, potrebbero avere un facile argomento. Sono nettamente contrario a questa tendenza perché, ripeto, questo è un settore che va subito regolato, secondo le indicazioni di massima cui prima ho accennato. Mi rivolgo quindi ai presentatori delle due proposte di legge per vedere se – nel corso dei nostri lavori – sia possibile far collimare quegli intendimenti comuni che ogni parte politica ha da anni manifestato.

Sia dalla lettura, che dall'esposizione del relatore, che ringrazio per l'analitica esposizione delle proposte di legge al nostro esame, mi è parso di notare una certa tendenza ad uniformarsi ai risultati raggiunti, nella passata legislatura, dal comitato ristretto. Ho notato che, anche da parte del Governo, vi è una tendenza ad identificarsi con i risultati suddetti, e questo rivela una sensibilità profonda che desidero sottolineare.

Indubbiamente c'è un orientamento, da parte del deputato Cacciatore e degli altri firmatari della proposta a non mettersi in una posizione di netto contrasto; sono quindi sicuro che, anche attraverso la presentazione dei preannunciati emendamenti, i colleghi della minoranza faranno di tutto per trovare quell'intesa comune, che già si era delineata nella scorsa legislatura su quel testo che tutti i gruppi approvarono.

La posizione del deputato Coccia è, invece, un po' più distante e tetragona nella sue conclusioni; capisco benissimo che alla sua parte politica conviene assumere posizione siffatta, però cerchiamo di non allargare troppo il nostro campo d'azione se vogliamo, in modo rapido, dettare norme precise in questo importantissimo settore. Quindi, al fine di realizzare una certa economia nei nostri lavori, prego il collega Coccia di esaminare un po' più a fondo la sua posizione per trovare un'intesa, anche ai fini di quella unità del processo, che mi sembra un bene insostituibile per la rapida conclusione dei nostri lavori. L'assistenza e la previdenza sono settori importantissimi, ma in questo momento tutti noi, credo, sentiamo vivissima un'esigenza: quella di dare vita ad una normativa efficace, adeguata e completa a quello che oggi viene indicato come uno dei più trascurati, se non il più trascurato, dei settori.

Queste sono le poche considerazioni che desidero sottoporre all'attenzione dei colleghi perché, nei loro interventi, le possano tener presenti, in modo che da parte della Commissione emerga la volontà comune di far fronte, con grande sensibilità, alle esigenze del momento ed alla crisi della giustizia.

Mi riservo di trattare argomenti specifici anche durante l'esame degli articoli ed auspico sin d'ora che i nostri lavori siano celeri e tranquilli. A tale proposito mi sia lecito, signor Presidente, dire – e questo non suoni offensivo per lei – che noi guardiamo con un certo rimpianto alla presidenza del caro collega Zappa, il quale, nonostante tutto, ci riu-

niva per tre o quattro volte consecutive durante la settimana. È questa una strada che noi approviamo in pieno, soprattutto per gli argomenti importanti come questo.

LENOCI. Ritengo, come giustamente ha affermato il collega Pennacchini, che in considerazione della tensione sociale esistente alla base di questa situazione sia necessario provvedere nel modo più ampio e sollecito possibile.

Mi rendo anche perfettamente conto, soprattutto per l'esperienza specifica acquisita in questo campo, che i provvedimenti al nostro esame rappresentato delle esigenze sulla cui realtà non possono sorgere dubbi.

Su certi punti potrebbero essere concordi anche alcuni commissari della maggioranza, al solo patto che non si qualificasse troppo, dal punto di vista politico, la contesa sorta tra noi.

In particolare ritengo che la composizione dell'organo giudicante (su questo ed altri argomenti preannuncio sin d'ora la presentazione di emendamenti) debba essere affrontata sul piano di una integrazione tra il giudice togato ed alcuni esperti della materia.

In linea con la proposta di legge Coccia, sono del parere che due esperti possano affiancarsi al magistrato nei giudizi di lavoro, attesa la natura sovente tecnica delle controversie. Si veda l'esempio dei cottimi o delle qualifiche, per non dire della responsabilità per infortuni, anche se in questo caso il giudice si avvale spesso di consulenti tecnici.

Tutto questo dovrebbe giustificare l'esistenza di due esperti accanto al giudice togato, così come avviene in altri paesi: Francia, Svezia, Germania ed anche nel nostro per le controversie di natura agraria di cui alla legge del 2 marzo 1963, n. 320.

I due esperti andrebbero scelti in appositi albi, specie a seguito della intervenuta sentenza della Corte costituzionale che non ravvisò nei due rappresentanti sindacali, che prima integravano l'organo giudicante, quei requisiti di imparzialità indispensabili per il giudizio su di una causa radicata davanti al magistrato.

Per quanto riguarda il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 430, mi allontano leggermente dal disegno di legge governativo, così come dal progetto di legge Coccia, per avvicinarmi al progetto Cacciatore, in quanto non ritengo indispensabile sopprimere lo ufficio provinciale del lavoro – nelle questioni che a quest'organo sono demandate attualmente – per sostituirlo con un più complicato organo burocratico che verrebbe a snaturare anche la funzione dei rappresentanti che dovrebbero integrarlo.

Circa i compiti che svolge l'ufficio provinciale del lavoro vorrei solo ricordare che annualmente, sulla base degli accertamenti statistici, tratta circa 45.000 vertenze delle quali il 42 o il 43 per cento si risolvono favorevolmente.

Ritengo opportuno stabilire, anzitutto, la facoltatività della conciliazione, così come sancisce anche il disegno di legge, con la alternativa offerta al lavoratore di attivare il tentativo di conciliazione presso l'associazione sindacale alla quale sia iscritto ovvero presso l'ufficio del lavoro, con espressa statuizione che, ove il tentativo di conciliazione promosso presso il sindacato non dia esito favorevole, al lavoratore stesso sia data facoltà di adire l'ufficio del lavoro.

Circa il giudice competente, è indubbiamente preferibile il sistema del giudice unico di prima istanza presso la sede pretorile, ma non mi nascondo le ragioni che possono essere avanzate dal Governo e le considerazioni, che indubbiamente hanno il loro peso, di ordine strutturale connesse con una necessaria riorganizzazione degli uffici giudiziari, che si renderebbe in questo caso indispensabile e che non appare proponibile e realizzabile in questa sede.

Se non fosse possibile l'unicità, anche se timidamente, azzarderei una proposta di ripristino dell'attività del conciliatore, a torto misconosciuta, in quanto i limiti del conciliatore sono fissati nella competenza per valore, per cui può esaminare qualsiasi tipo di controversia, e non si vede il motivo di escludere le controversie di lavoro, specie se vogliamo attivare l'attività conciliativa alla quale del resto cercano di adeguarsi anche le due proposte di legge. Non ne faccio certo una questione ma, ripeto, che sarebbe preferibile, se non vi ostassero ragioni di politica giudiziaria, la istituzione di un organo unico.

Un apposito emendamento mi propongo di presentare per quanto riguarda la possibile rappresentanza in giudizio dei lavoratori ad opera del loro segretario provinciale di sindacato. Ammettiamo questa possibilità per il datore di lavoro, che normalmente si fa rappresentare dal suo istitore, per cui dovremmo dare questa possibilità anche al lavoratore se vogliamo potenziare l'attività del sindacato e sensibilizzarne la responsabilità.

Mi propongo di presentare un emendamento anche all'articolo 437-*bis* per chiedere che le associazioni sindacali dei lavoratori, oltre

a quelle dei datori di lavoro, intervengano in qualsiasi stato e grado del giudizio quando la decisione della controversia implichi la soluzione di questione di interesse collettivo.

Non sono, infatti, rari i casi che anche nelle sedi minori sorgano problemi di rilevante interesse sindacale; rilevanti anche per i datori di lavoro, tanto che in una recente riunione delle associazioni sindacali di datori di lavoro tenutasi a Bari si è fatta espressa richiesta in questo senso cioè di un intervento non autonomo, ma *ad adiuvandum*, delle associazioni. Si veda il caso di un licenziamento nel corso di sciopero che può interessare anche le associazioni sindacali.

È inutile dire che, ove fosse ripristinata l'attività del conciliatore, dovrebbe essere permessa la possibilità di proporre la domanda verbalmente com'è previsto dagli articoli 312 e 437 del codice di procedura civile davanti al pretore.

Per quanto riguarda, in particolare, i poteri del giudice è naturale che, ove nella prima udienza non venga dalle parti richiesto alcun mezzo di prova o il giudice non la ritenga rilevante, si deve permettere alle parti – ed il giudice sanzionare – la possibilità di pervenire ad una sollecita discussione della causa e, quindi, alla decisione, specie nelle controversie in cui l'istruttoria non è necessaria quando coinvolga questioni di principio e non di puro fatto.

Il disegno di legge stabilisce che il tentativo di conciliazione sia obbligatorio nella prima udienza, ma non essendo quest'obbligo munito di sanzione, non si comprende in che cosa esso si sostanzi; per cui ritengo che si debba prevedere la sanzione di una ammenda alla parte che non si presenti al tentativo di conciliazione. Penso che questo tentativo debba essere facoltativo quando le parti vi abbiano fatto ricorso infruttuosamente prima della causa, altrimenti diverrebbero un inutile mezzo defatigatorio.

Fra i poteri istruttori del giudice non vedo perché non si debba sanzionare ciò che giuridisprudenzialmente oggi è ammesso: l'accesso alla fabbrica da parte dell'organo giudicante per accertare il tipo di lavoro svolto e le condizioni in cui si svolge il rapporto di lavoro.

Infine, prescindendo dal fatto che l'articolo 439-*bis* ha sollevato (credo anche nella scorsa legislatura) ampie discussioni circa la sentenza di condanna generica per cui sia necessaria una liquidazione e, quindi, una prestazione, con le difficoltà che comporta per un doppio grado nello stesso giudizio, sarei del parere di considerare la possibilità di una limitata clausola compromissoria. È inutile dire le ragioni per cui essa è vietata in controversie di lavoro, ma è anche vero che il CNEL in controversie più o meno analoghe ritenne che l'arbitrato potesse ammettersi quando fosse disciplinato da accordi sindacali nella stipulazione dei quali si può ritenere che si consegua quella parità di posizioni fra le parti, che manca di fatto nel contratto individuale, e venga meno la preoccupazione che la sottrazione della controversia alla competenza del giudice possa determinare una menomazione dei diritti dei lavoratori.

Ammettere questa limitata possibilità significa dare un'incentivazione alla composizione stragiudiziale, che molte volte è il mezzo migliore per una soluzione anticipata che, altrimenti, sarà assai ritardata, anche se si cerca di fare in modo che il processo affretti i suoi tempi.

Annuncio, pertanto, un emendamento in base al quale chiedo che sia ammesso il deferimento ad arbitri delle controversie individuali di lavoro, secondo quanto disposto negli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, nell'ambito delle procedure di nomina degli arbitri e di svolgimento del rito stabiliti dai contratti collettivi di lavoro.

Con questo ho finito. Mi meraviglia però che nel chiedere la estensione alle controversie assistenziali e previdenziali non si sia posto mente con sufficiente attenzione all'articolo 460 del codice di procedura civile.

Mi sembra che sia un comodo rifugio legislativo per gli istituti previdenziali, in quanto l'ho sperimentato personalmente e non credo, quindi, di svolgere considerazioni di carattere demagogico o politico. Se fosse possibile, sarei indotto a chiederne addiritttura la soppressione, e non stabilirei neppure la condizione di improcedibilità che, se salva il lavoratore dalle spese, non gli evita l'obbligo di seguire una strada che molte volte è defatigatoria. Si pensi all'ipotesi ricorrente del lavoratore che adisce l'istituto previdenziale; normalmente l'istituto non ritiene di rispondere alla domanda proposta, quindi il lavoratore ha l'obbligo di aspettare 120 giorni per costituirlo in mora, con una diffida successiva e di attendere persistendo questo atteggiamento dell'amministrazione, altri 60 giorni, perché tale attesa acquisisca il significato di silenzio-rigetto o di silenzio-rifiuto e gli consenta di adire organi superiori. Da ciò deriva la conseguenza di dover attendere altri 6 mesi presso l'organo burocratico superiore ove, come normalmente accade, l'amministrazione

persista in questo atteggiamento defatigatorio. Sicché il lavoratore è costretto ad attendere un anno prima di rivolgersi al magistrato ed ottenere giustizia.

Quindi ritengo che, alla luce di queste considerazioni, possa essere disposta la soppressione dell'articolo 460 ove un'interpretazione sistematica ne consenta la possibilità (e mi rendo conto di non aver dato questa interpretazione).

Queste sono le principali considerazioni che ritenevo di dover fare in una materia tanto delicata come quella in esame, materia per la quale dobbiamo provvedere presto, ma tenendo presenti le reali esigenze che si pongono alla base di essa. Ad alcune di tali esigenze provvede il disegno di legge, ad altre deve provvedere la Commissione, purché non si stabiliscano quelle pregiudiziali discriminatorie che spesso ci impediscono di arrivare ad una conclusione di ordine positivo.

COCCIA. Ai fini della speditezza dei nostri lavori ed allo scopo di una visione generale della volontà politica di ogni gruppo, ritengo che potremmo riprendere questa discussione alla luce del parere motivato che è stato prennunciato da parte della Commissione lavoro e che avrà una rilevante incidenza nella discussione stessa.

PENNACCHINI. Anche la Commissione affari costituzionali dovrà esprimere un parere sulla proposta di legge Coccia.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 18,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO